I	Università Juav di Venezi
U	
 A	
v	

#### CONVENZIONE DI TIROCINIO PROFESSIONALE

Riferimenti: Protocollo di Intesa 862/2015 e Convenzione quadro 1931/2015

TRA

	PROMOTORE:

l'Università luav di Venezia con sede in Venezia, Santa Croce 191, codice fiscale 80009280274, Partita IVA 00708670278, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato - con delibera del Senato Accademico del 18 marzo 2009 - dal delegato del Rettore, dott.ssa Lucia Basile,

Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli studenti, nata a Venezia il 27 novembre 1971 e domiciliata per la carica presso l'Università luav di Venezia – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia

е

IL SOGGETTO OSPITANTE:	
(denominazione) con sede legale (indirizzo completo), codice fiscale/Partita IVA	
rappresentato/a dal Sig, nato a, nato ail/in qualità di rappresentante legale	

### PREMESSO CHE

Il soggetto promotore dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato, ai sensi della DGR vigente, a promuovere tirocini in Veneto per i soggetti che, in attuazione della presente convenzione, si intendono avviare in tirocinio professionale.

Il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità

- a) che i tirocinanti non saranno impiegati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- b) di essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. n. 81/2008 ("Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"), con la normativa di cui alla L. n. 68/99 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") e con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- di non avere in corso sospensioni dal lavoro o procedure di licenziamento collettivo e, comunque, non ha effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti di lavoratori con mansioni equivalenti, fatti salvi quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
- d) di aver ottenuto l'accreditamento finalizzato allo svolgimento dei tirocini professionali di cui alla Convenzione quadro per attività di tirocinio professionale (Rep.n.1931del 1 dicembre 2015) in data......

## Si conviene quanto segue:

# Articolo 1 - Oggetto della convenzione


- 1. la convenzione ha per oggetto l'attivazione di tirocini presso una sede di lavoro del soggetto ospitante ubicata in Veneto;
- 2. il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico dalle vigenti disposizioni normative.

## Articolo 2 - disposizioni generali

- 1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- Non possono essere attivati tirocini:
  - a) per svolgere attività per le quali non sia necessario un periodo formativo e per profili professionali elementari o connotati da compiti generici e ripetitivi;
  - per svolgere, nel caso nella medesima unità operativa sia in corso una procedura di CIG straordinaria o in deroga, attività equivalenti a quelle svolte dai lavoratori sospesi, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedano tale possibilità
  - per fare svolgere attività equivalenti a quelle per le quali il datore di lavoro ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi e licenziamenti per fine appalto e risoluzioni del rapporto di lavoro di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo
- Le attività, cui il tirocinante può essere adibito, devono essere coerenti con il contenuto del progetto di tirocinio professionale e sempre finalizzate al consequimento degli apprendimenti;
- 4. La copertura assicurativa dagli infortuni e della responsabilità civile generale è sostenuta dal soggetto promotore e garantita dalle polizze stipulate dallo stesso e attualmente in vigore;
- 5. Al tirocinante deve essere corrisposta un'indennità di partecipazione coerente con quanto previsto dalla DGR vigente, salvo deroghe espressamente previste;
- Non possono essere attivati tirocini oltre i limiti numerici stabiliti dalla DGR vigente;
- Non può essere attivato più di un tirocinio per lo stesso soggetto presso il medesimo soggetto ospitante così come previsto dalla DGR vigente, salvo deroghe espressamente previste.

## Articolo 3 - Disposizioni attuative del tirocinio

- 1. Il progetto di tirocinio, congiuntamente definito, viene sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante;
- 2. L'indennità di partecipazione al tirocinio è corrisposta dal soggetto ospitante.



### Articolo 4 - Obblighi del soggetto promotore

- 1. Il soggetto promotore si impegna a
  - a) Indicare nel progetto di tirocinio un tutor accademico di riferimento;
  - b) Verificare la coerenza del progetto di tirocinio professionale con gli ambiti di competenza previsti dal Regolamento del tirocinio professionale.

## Articolo 5 - Obblighi del soggetto ospitante

- 1. Il soggetto ospitante si impegna a
  - a) Rispettare e far rispettare i contenuti del progetto di tirocinio;
  - b) Individuare un Responsabile di tirocinio in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio:
  - c) Assicurare al tirocinante ai sensi dell'Articolo 37 del D.lgs. n. 81/2008, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità, con i contenuti minimi e con la durata previsti dalla normativa;
  - d) Far effettuare, ove le specifiche mansioni delle attività lo richiedano, le visite mediche e sottoporre il tirocinante alla sorveglianza sanitaria;
  - e) Far svolgere il tirocinio in fascia diurna, con un impegno orario per il tirocinante non superiore all'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante, ferme restando le disposizioni di cui alla DGR vigente;
  - f) Fornire in uso, per la durata del tirocinio, gli indumenti da lavoro e i mezzi di protezione individuale, ove la tipologia di attività lo richieda;
  - g) Garantire il rimborso delle spese sostenute dal tirocinante, qualora quest'ultimo venga inviato in missione. In caso di missione all'Estero, deve essere garantita al tirocinante idonea copertura assicurativa;
  - h) Segnalare prontamente, qualora la posizione assicurativa del tirocinante sia stata costituita dal soggetto promotore o da altro soggetto, gli eventuali incidenti, in modo tale da consentire a quest'ultimo di effettuare le dovute comunicazioni agli istituti assicurativi nei tempi previsti dalla normativa vigente;
  - i) Comunicare tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa;

#### Articolo 6 - Durata della convenzione

- 1. La presente convenzione è valida a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al massimo di 12 mesi;
- 2. La stessa non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi automaticamente risolta in caso di perdita dei requisiti di cui in premessa da parte del soggetto ospitante o di violazione delle norme vigenti;
- 3. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe

#### Art. 7 - Oneri fiscali e spese di registrazione

L'imposta di bollo è a carico del soggetto ospitante (salvo i casi espressamente previsti dalla legge) ed è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 642/72 dall'Università luav di Venezia – autorizzazione Agenzia delle Entrate di Venezia n. 29074/1999 – a cui la controparte si impegna a rifondere il relativo importe.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

firma per il soggetto promot	ore)
firma per il soggetto ospitan	ite)
(luogo)	, (data)